

IN QUESTA EDIZIONE



1. Le principali novità del Decreto Ristori
 - 1.1 Il nuovo contributo a fondo perduto
 - 1.2 L'estensione del "bonus canoni locazione" anche ai mesi di ottobre/novembre/dicembre 2020 a favore degli esercenti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020
 - 1.3 L'esenzione della seconda rata IMU 2020 al di fuori della Regione Trentino-Alto Adige
2. La possibilità della sospensione degli ammortamenti nel 2020
3. Settore turistico-termale: ampliamento del tax credito riqualificazione

1

Le principali novità di carattere fiscale del Decreto Ristori

Per i soggetti IVA

Il recente Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020, già in vigore, reca "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

1.1 Il nuovo contributo a fondo perduto

È stato introdotto un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che operano nei settori ricettivo, di intrattenimento/divertimento, sportivo e del trasporto. Il contributo spetta in presenza di una riduzione del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 di almeno 1/3 rispetto al mese di aprile 2019 ed è erogato dall'Agenzia delle Entrate:

- automaticamente a favore di coloro che hanno già beneficiato del precedente contributo a fondo perduto statale (in base al c.d. "Decreto Rilancio") - mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;

- a fronte di una specifica domanda a favore di coloro che non hanno presentato la richiesta per il precedente contributo a fondo perduto statale. Tale possibilità riguarda in particolare i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a € 5 milioni, in precedenza esclusi e ora ammessi anch'essi al beneficio. I termini e le modalità per la presentazione dell'apposita istanza saranno definiti con un apposito provvedimento ancora da emanare. Condizione per la richiesta è che il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia pertanto inferiore a due terzi del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 (chi ha iniziato l'attività dall' 1.1.2019 è esonerato da tale condizione, in tale caso la corrispondente percentuale di ristoro viene applicata all'importo minimo di € 1.000,00 per le persone fisiche e di € 2.000,00 per gli altri soggetti).

Il contributo spetta ai soggetti IVA (imprese/lavoratori autonomi) che:

- in data 25.10.2020 hanno la partita IVA attiva;
- hanno, quale attività prevalente, una attività rientrante nei seguenti codici attività ATECO:

Codice attività ATECO	Descrizione	Percentuale di ristoro
93.29.10	Discoteche, sale da ballo, night-club e simili	400%
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200%
56.10.11	Ristorazione con somministrazione	
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	
56.10.42	Ristorazione ambulante	
56.10.50	Ristorazione su treni e navi	
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand e addobbi luminosi	
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	

79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200%
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	
85.52.09	Altra formazione culturale	
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie	
90.04.00	Gestione a teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	
93.11.10	Gestione di stadi	
93.11.20	Gestione di piscine	
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti	
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca.	
93.12.00	Attività di club sportivi	
93.13.00	Gestione di palestre	
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	
93.19.99	Altre attività sportive nca.	
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici	
93.29.30	Sale giochi e biliardi	
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e divertimento nca.	

94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200%
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca	
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	
96.04.20	Stabilimenti termali	
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie	
55.10.00	Alberghi	150%
55.20.10	Villaggi turistici	
55.20.20	Ostelli della gioventù	
55.20.30	Rifugi di montagna	
55.20.40	Colonie marine e montane	
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie	
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina	
49.32.10	Trasporto con taxi	100%
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente	

Per i soggetti che già hanno percepito il precedente contributo a fondo perduto statale, si determina l'ammontare del nuovo contributo spettante quale "quota" del contributo già percepito; la quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come sopra indicato (e l'importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000,00).

Per i soggetti che non hanno percepito il precedente contributo a fondo perduto statale (in quanto il loro fatturato/corrispettivo 2019 era superiore a € 5.000.000,00) e che hanno, quale attività prevalente, una attività rientrante nei codici attività di cui prima, si determina l'ammontare del nuovo contributo spettante applicando una specifica percentuale (20% - 15% - 10%, individuata in base ai ricavi/compensi 2019) sulla differenza tra il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato/corrispettivo del mese di aprile 2019.

L'individuazione della specifica percentuale avviene come segue:

Ricavi/compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiore a € 400.000,00	20%
superiori a € 400.000,00 e fino a € 1.000.000,00	15%
superiori a € 1.000.000,00	10%

Il calcolo del contributo spettante per quest'ultimi soggetti avviene come segue:

(Fatturato/corrispettivi aprile 2020 meno fatturato/corrispettivi 2019) moltiplicato per la corrispondente percentuale specifica (20% - 15% - 10%) = X

X moltiplicato per la corrispondente percentuale di ristoro (400% - 200% - 150% - 100%) = contributo a fondo perduto spettante.

Facciamo presente che questo contributo a fondo perduto non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

Facciamo presente che il Governo sta lavorando già su iniziative rivolte alla estensione dei ristori e sul rafforzamento dei medesimi; Vi terremo informati a riguardo.

1.2 L'estensione del "bonus canoni locazione" anche ai mesi di ottobre/novembre/dicembre 2020 a favore degli esercenti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020

Ricordiamo che circa l'introduzione e i presupposti applicativi via abbiamo già comunicati nella nostra precedente newsletter 25/2020, al punto n. 5, e nella nostra precedente newsletter 27/2020, al punto n. 2, abbiamo riportati ulteriori chiarimenti applicativi.

Il "bonus canoni locazione" è stato esteso ora ai mesi di ottobre/novembre/dicembre 2020. Annotiamo che come condizione di accesso è previsto la riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre/novembre/dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019. Il credito d'imposta compensabile spetta nella misura del 60% del canone di locazione

di immobili ad uso non abitativo ovvero, con la modifica del "Decreto Agosto", del 50% del canone di affitto d'azienda; pertanto sarà possibile andare a rifare i calcoli pure sui mesi da marzo-aprile in avanti per l'aumento della percentuale di spettanza dal 30% al 50% nel caso degli affitti d'azienda, o contratti assimilati per tali fini all'affitto d'azienda. Come canone di locazione valgono solo quelli pagati nel corso del 2020, dove il canone per il mese di dicembre potrà essere pagato anche nel 2021.

Ricordiamo che questa agevolazione veniva estesa anche a favore delle imprese turistico-ricettive e spetta indipendentemente dall'ammontare dei ricavi/compensi riferiti all'anno 2019 e anche nei comuni colpiti da eventi calamitosi (come p.e. giuridicamente lo è tutto il Trentino-Alto Adige per la tempesta "Vaia" di fine ottobre 2018; non serve un calo di fatturato per potersi avvalere di tale credito d'imposta).

1.3 L'esenzione della seconda rata IMU 2020 al di fuori della Regione Trentino-Alto Adige

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 78 del Decreto Agosto, per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell'IMU in relazione agli immobili (e relative pertinenze) in cui si esercitano le attività indicate nell'Allegato 1 del decreto stesso; si tratta, in sostanza, di tutte le attività economiche interessate dalle nuove misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

L'agevolazione si applica, però, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate (tra le attività incluse nell'Allegato 1 figurano quelle di ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, piscine, palestre, sale giochi e biliardi).

Ricordiamo che l'articolo 78 del Decreto Agosto, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede una serie di esenzioni relative al pagamento dell'IMU per i settori del turismo e dello spettacolo. In particolare, la disposizione in esame stabilisce che, per il 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per le seguenti tipologie di immobili:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche in relazione alla prima rata);

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (peraltro, per questa tipologia di immobili l'IMU non è dovuta neanche per il 2021 e il 2022; tale specifica esenzione, però, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea);
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Facciamo presente che le Province Autonome di Bolzano e Trento hanno primaria competenza in materia dell'imposta municipale propria e pertanto queste disposizioni non sono ivi applicabili (salvo che verranno previste analoghe misure con appositi provvedimenti provinciali per alzare le attuali esenzioni parziali/specifiche già concesse).

2

La possibilità della sospensione degli ammortamenti nel 2020

Per i soggetti IVA

In sede di conversione del Decreto Agosto (si tratta della L. 126/2020, che ha convertito il D.L. 104/2020), è stata introdotta una previsione finalizzata a mitigare gli effetti economici del Covid-19 sui bilanci di esercizio 2020 (e potenzialmente anche dei successivi, posto che risulta prorogabile tramite decreto ministeriale), consentendo di ridurre, sino ad azzerarle, le quote di ammortamento dei beni strumentali; tale disposizione viene accompagnata comunque dal diritto alla deduzione fiscale di tale componente reddituale, anche se non imputato a conto economico civilistico.

Viene consentito di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo sulle immobilizzazioni materiali e immateriali, in deroga al principio di sistematicità degli ammortamenti stabilito all'articolo 2426, primo comma, numero 2), cod. civ..

Tale quota viene rinviata all'esercizio successivo, con la conseguenza che il piano di ammortamento viene allungato di un anno.

Per impedire che l'utile figurativo che eventualmente viene a manifestarsi possa essere distribuito ai soci, viene imposto di vincolare il corrispondente importo ad una riserva indisponibile; tale riserva deve essere costituita prima di tutto con l'utile d'esercizio maturato e, in caso di incapienza di questo il vincolo si attua per il tramite di una riserva di altri utili ovvero di capitale; nel caso di incapienza di poste del patrimonio netto per costituire tale riserva vincolata il vincolo opera sugli utili che verranno conseguiti in futuro. Di tale riduzione degli

ammortamenti bisogna dare informazione a riguardo nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2020.

Malgrado la quota di ammortamento non venga stanziata a conto economico, il legislatore offre comunque la possibilità di computarne la deduzione fiscale in via extra contabile, ossia tramite una variazione diminutiva da far valere in sede dichiarativa, valevole tanto ai fini delle imposte sul reddito IRPEF/IRES, quanto ai fini IRAP, e con conseguente calcolo/imputazione delle imposte differite alla luce di tale doppio binario sugli ammortamenti.

Facciamo presente che questa disposizione potrebbe essere particolarmente interessante anche per i soggetti che effettueranno una rivalutazione dei beni d'impresa, ai fini di mitigare l'effetto dei maggiori ammortamenti conseguenti.

3 **Settore turistico-termale: ampliamento del tax credit riqualificazione**

Per i soggetti IVA

L'articolo 79 D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020), nel novero delle ulteriori misure urgenti finalizzate al sostegno e al rilancio dell'economia nel contesto della pandemia da COVID-19, estende agli anni 2020 e 2021 le disposizioni in materia di credito di imposta per il miglioramento e la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere.

La disciplina originaria del credito d'imposta è contenuta nell'articolo 10 D.L. 83/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 106/2014), secondo cui l'agevolazione era riconosciuta per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 a favore delle imprese alberghiere in relazione alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica, nonché per le spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo. Si ricorda che nei lavori agevolabili vi dev'essere comunque un intervento (anche se minimo) di ristrutturazione energetica, altrimenti l'agevolazione non spetta; si consiglia pertanto nella progettazione/pianificazione dei lavori di fare presente ciò ai progettisti.

Le disposizioni applicative per l'attribuzione del tax credit sono state adottate con il D.M. 07.05.2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (scaricabile in Internet al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/17/15A04570/sq>) che ha individuato, tra l'altro, le tipologie di strutture alberghiere e di interventi ammessi al beneficio,

le soglie massime di spesa eleggibile, i criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, le procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo, nonché le procedure finalizzate recupero dell'agevolazione nei casi di utilizzo illegittimo.

L'articolo 79 del Decreto Agosto, oltre a prevedere la già ricordata estensione temporale del tax credit, introduce ulteriori novità rispetto alla precedente disciplina, specificando, peraltro, che per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10 D.L. 83/2014. Lo stesso articolo 79, inoltre, prevede espressamente l'adeguamento alle nuove norme del D.M. 07.05.2015.

Queste, in sintesi, le novità introdotte dal Decreto Agosto:

- la percentuale di fruizione del credito d'imposta passa dal 30% al 65% (si ricorda, peraltro, che la maggiore percentuale di recupero era già stata prevista dall'articolo 1, comma 4, L. 232/2016, in relazione alla precedente proroga della misura agevolativa per gli anni 2017 e 2018);
- il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ma per la sua liquidazione non si applica la ripartizione in quote annuali prevista dal comma 3 dell'articolo 10 D.L. 83/2014 (ne consegue la fruizione del beneficio in unica soluzione);
- nel novero dei beneficiari del tax credit vengono incluse anche le strutture che svolgono attività agrituristica, gli stabilimenti termali (anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali), nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 L. 96/2006, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

La medesima disposizione stabilisce che rientrano tra le attività agrituristiche:

- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
- organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

La definizione di stabilimenti termali, invece, è contenuta nell'articolo 3 L. 323/2000, secondo cui le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

- risultano in regola con l’atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
- utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi della specifica normativa vigente;
- sono in possesso della necessaria autorizzazione regionale;
- rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi definiti dalla normativa di settore.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

